



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Savona

ORDINANZA n. 15 /2017

“disposizioni concernenti la pesca professionale all'interno della rada di Savona – Vado Ligure”

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del porto di Savona:

VISTA la propria Ordinanza n. 14 /2017 in data 02/01/2017 con cui sono state date disposizioni concernenti la navigazione all'interno dell'area VTS di Savona, l'utilizzo della rada e del porto di Savona – Vado Ligure e gli atti ivi richiamati;

CONSIDERATA la natura dei traffici che interessano il sistema portuale di Savona – Vado Ligure, con particolare riferimento al trasporto di passeggeri e a quello di idrocarburi;

ATTESO che, in conformità alle linee guida emanate dall'IMO ed alle disposizioni di cui all'art.8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.196 e successive modifiche e integrazioni., l'Autorità VTS – Capitaneria di Porto di Savona, nel seguito denominata “**SAVONA TRAFFIC**” eroga, all'interno della propria area di giurisdizione i servizi di:

- a) informazioni;
- b) assistenza alle navigazione;
- c) organizzazione del traffico;

allo scopo di:

- 1) incrementare la sicurezza e l'efficienza del traffico marittimo;
- 2) favorire l'intervento delle autorità in caso di incidente o in presenza di situazioni potenzialmente pericolose in mare, comprese le operazioni di ricerca e soccorso;
- 3) fornire un ausilio per migliorare la prevenzione e l'individuazione dell'inquinamento causato dalle navi;

CONSIDERATO CHE le navi di stazza lorda pari o superiori alle 300 tonnellate e le unità da diporto di lunghezza fuori tutto pari o superiori ai 45 metri devono comunicare i propri dati prima dell'ingresso nell'Area VTS di Savona via radio sul canale 71 VHF, mantenendo il contemporaneo ascolto sul canale 16;

SENTITA per le vie brevi la Corporazione Piloti;

VISTE le risultanze della campagna di ricognizione delle condotte fognarie sottomarine presenti nelle acque ricadenti sotto la giurisdizione di questo Circondario Marittimo, condotta dal “Consorzio di Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.a.”, società che opera nell'ambito di 15 comuni disposti lungo l'arco di costa di circa 45 km delimitabile tra il comune di Finale Ligure e il confine della Provincia di Savona con quella di Genova, che ha permesso di rideterminare, in maniera univoca, la posizione delle stesse;

RITENUTO NECESSARIO emanare specifiche disposizioni in materia di pesca professionale per la rada di Savona – Vado Ligure;

VISTI gli artt. 17, 30, 62, 79, 81, 223 del codice della navigazione e 59 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Articolo 1

campo di applicazione e coordinate

La presente ordinanza si applica a tutte le unità da pesca professionale, nel seguito denominate unità.

Le coordinate indicate nella presente ordinanza e negli allegati sono riferite al Datum WGS 84.

Articolo 2

zone della rada

1. Nella rada di Savona – Vado Ligure, oltre alle zone di mare già definite nell'ordinanza n° 14/2017 in data 02/02/17, per le finalità di cui al presente provvedimento sono individuate le ulteriori zone di mare denominate “**zona 1P**” e “**zona 2P**”, descritte graficamente nell'allegato A, stralcio di carta nautica, nonché analiticamente nell'allegato B;
2. Nelle **zone 1P** e **2P** è consentita la pesca professionale con reti da posta fisse ancorate sul fondale, a condizione che sia pienamente rispettata l'ordinanza balneare, ed è vietata la pesca sportiva;
3. Nelle porzioni delle zone 1 e 2, esterne alle zone 1P e 2P è vietata qualsiasi attività di pesca, sia professionale sia sportiva/ricreativa;
4. Nelle zone della rada denominate A, B, C e D, come definite nell'ordinanza n° 14/2017, è consentita la pesca con reti da posta ancorate al fondale, all'esterno delle aree circolari di raggio pari a 200 metri centrate nei punti di fonda elencati in allegato B ed a condizione che le zone siano libere da navi mercantili per tutta la durata dell'attività di pesca e che il battente d'acqua tra la rete e la superficie del mare sia superiore a 25 metri.
5. In ogni modo, poiché la finalità principale della rada è quella di accogliere le navi mercantili, le unità che decidono di esercitarvi la pesca sono consapevoli che dovranno adottare d'iniziativa ogni precauzione e cautela per evitare danni alle proprie attrezzature da pesca.

Articolo 3

disciplina di utilizzo della rada

1. A tutte le unità è fatto obbligo di effettuare la navigazione con particolare cautela nella rada di Savona – Vado Ligure;
2. Alle unità dotate di apparato radio è fatto obbligo di assicurare l'ascolto continuo e contemporaneo in VHF, sul canale 16 e di chiamare con cellulare la sala operativa di questo Comando, prima dell'inizio della battuta di pesca, per segnalare l'orario di calata e la posizione delle reti in rada;
3. Alle unità non dotate di apparato radio, è fatto obbligo di chiamare con cellulare la sala operativa di questo Comando, prima dell'inizio della battuta di pesca, per segnalare l'orario di calata e la posizione delle reti in rada e comunicare il numero dell'utenza di telefonia mobile, di pronta reperibilità;
4. A tutte le unità è fatto obbligo di:
 - a) Controllare costantemente la propria posizione per poterla comunicare a richiesta di SAVONA TRAFFIC, come definita nelle premesse alla presente ordinanza;
 - b) Prendere visione degli avvisi ai naviganti pertinenti la zona d'interesse;
 - c) Rapportare immediatamente a SAVONA TRAFFIC:
 - 1) qualsiasi incidente che pregiudichi o possa pregiudicare la sicurezza della nave e delle persone a bordo, come collisioni, incagli, disfunzioni o guasti, allagamento o spostamento del carico, eventuali difetti riscontrati nello scafo o cedimenti della struttura;
 - 2) qualsiasi incidente che comprometta la sicurezza della navigazione e delle persone a bordo, come guasti o difetti idonei ad alterare la capacità di manovra o la navigabilità della nave, qualsiasi avaria o disfunzione che alteri i sistemi di propulsione o la macchina di governo, le installazioni per la produzione di elettricità, le apparecchiature di navigazione o di comunicazione;
 - 3) qualsiasi situazione potenzialmente idonea a provocare un inquinamento delle acque o del litorale, quale lo scarico o il rischio di scarico di sostanze inquinanti in mare;
 - 4) qualsiasi perdita di prodotti inquinanti, contenitori o colli in mare;
 - 5) ogni altra informazione/notizia, rimessa al prudente apprezzamento del Comandante dell'unità, utile alla tutela degli interessi pubblici coinvolti che, in

maniera diretta e/o di riflesso, possano incidere sulla sicurezza della vita umana in mare, sulla sicurezza della navigazione e sulla salvaguardia dell'ambiente marino;

- d) Lasciare libera la rotta alle navi in entrata ed in uscita dal porto, nonché alle navi in entrata, uscita dalla rada e non ostacolarne la manovra, né con la propria unità, né con gli attrezzi da pesca.
- e) Non interferire od intralciare le attività commerciali delle navi ormeggiate alle banchine/terminal/pontili del Porto di Savona – Vado Ligure;
- f) Navigare ad una distanza dalle navi mercantili in movimento nella rada e nell'ambito portuale, superiore ai 200 metri fuori dal porto ed 80 metri dentro il porto. Ai fini dell'applicazione del presente comma:
 - 1) La nave in arrivo è da considerarsi in movimento dall'ingresso in rada fino all'arrivo all'ormeggio, quando è stata assicurata con i cavi in banchina;
 - 2) La nave in partenza è da considerarsi in movimento a partire dal momento in cui ha iniziato a mollare gli ormeggi e fino a che non è uscita dalla rada;
- 5. Durante la permanenza in rada, le unità debbono comunque essere pronte a muovere in qualsiasi momento, immediatamente, in autonomia ed in condizioni di sicurezza ed essere in grado di salpare i propri attrezzi da pesca entro tre ore dall'ordine di questa Capitaneria di porto;
- 6. In previsione del peggioramento delle condizioni meteo marine, qualora l'altezza d'onda sia prevista superiore a due metri, le unità devono lasciare la rada e salpare le reti.

Articolo 4

disposizioni sanzionatorie e finali

I contravventori alla presente ordinanza, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, saranno puniti ai sensi degli artt. 1168, 1174 e 1231 del codice della navigazione, dell'articolo 25 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 196, della normativa vigente in materia di pesca marittima e saranno ritenuti responsabili in via penale e civile di qualsiasi danno procurato a persone o cose derivante dal comportamento tenuto.

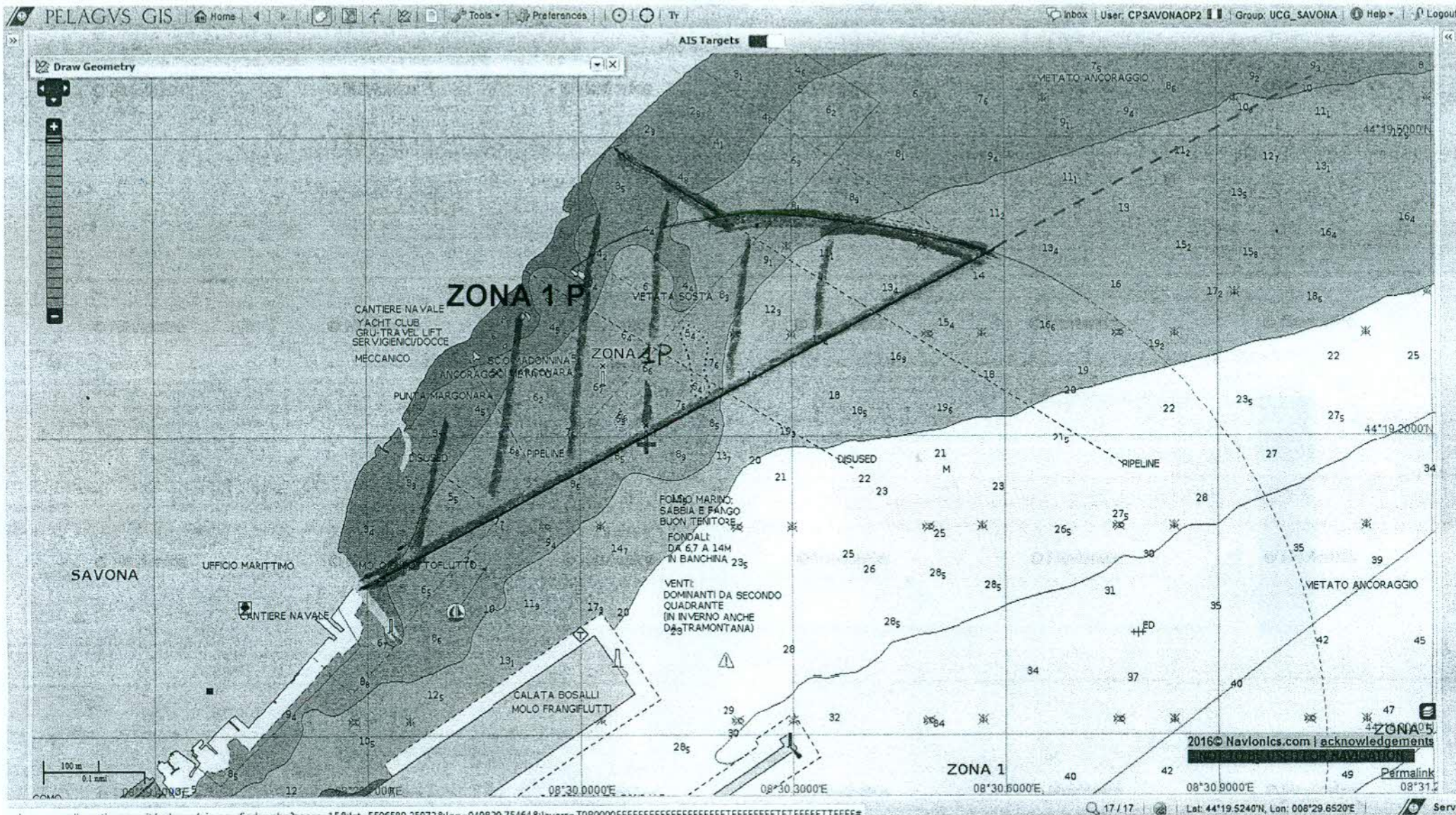
La presente Ordinanza entra in vigore alle ore 00:01 del giorno 03/02/2017

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza.

Savona, 02/02/2017

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Vincenzo VITALE







MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Savona

Allegato B all'Ordinanza n. 15/2017

DEFINIZIONI E COORDINATE (DATUM – WGS84)

Zona 1P: area delimitata dal segmento congiungente i punti aventi le seguenti coordinate:

Z1a: $\varphi 44^{\circ}19.050'N \wedge 008^{\circ}29.694'E$;

Z1b: $\varphi 44^{\circ}19.386'N \wedge 008^{\circ}30.582'E$;

e dall'arco del cerchio centrato sul fanale rosso del molo di sopraflutto del porto di Savona (E.F. 1546), con raggio pari a 0.54 miglia nautiche (1000 metri).

Zona 2P: area di forma triangolare, delimitata:

- verso terra dal molo di sopraflutto del porto di Vado Ligure;
- verso Nord Est dalla congiungente tra la testata del pontile Petrolig/ENI ed il fanale rosso del molo di sopraflutto del porto di Vado Ligure (E.F. 1519);
- verso Sud dal Rilevamento vero (Rlv) 090° dal fanale di Capo Vado (E.F. 1514).

Nelle zone della rada denominate **A, B, C e D**, come definite nell'ordinanza n°14/2017, è consentita la pesca con reti da posta ancorate al fondale, all'esterno delle aree circolari di raggio pari a 200 metri centrate nei punti di fonda elencati di seguito ed a condizione che le zone siano libere da navi mercantili per tutta la durata dell'attività di pesca e che il battente d'acqua tra la rete e la superficie del mare sia superiore a 25 metri:

- Zona Alfa
 - Punto 1: $\varphi 44^{\circ}18.150'N \wedge 008^{\circ}29.900'E$;
 - Punto 2: $\varphi 44^{\circ}17.910'N \wedge 008^{\circ}29.600'E$;
 - Punto 3: $\varphi 44^{\circ}18.075'N \wedge 008^{\circ}30.600'E$;
 - Punto 4: $\varphi 44^{\circ}17.890'N \wedge 008^{\circ}30.200'E$;
 - Punto 5: $\varphi 44^{\circ}17.620'N \wedge 008^{\circ}29.850'E$;
- Zona Bravo
 - Punto 1: $\varphi 44^{\circ}17.440'N \wedge 008^{\circ}28.930'E$;
 - Punto 2: $\varphi 44^{\circ}16.960'N \wedge 008^{\circ}28.210'E$;
 - Punto 3: $\varphi 44^{\circ}17.055'N \wedge 008^{\circ}28.875'E$;
 - Punto 4: $\varphi 44^{\circ}16.720'N \wedge 008^{\circ}28.590'E$;
- Zona Charlie, punto di coordinate: $\varphi 44^{\circ}16.492'N \wedge 008^{\circ}29.457'E$;
- Zona Delta, punto di coordinate: $\varphi 44^{\circ}17.162'N \wedge 008^{\circ}30.537'E$.